

*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*  
*Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)*  
*C.F. e Partita Iva 03021460609*  
*Pec: [avv.b.z.srl@pec.it](mailto:avv.b.z.srl@pec.it) - email: [societabzavvocati@gmail.com](mailto:societabzavvocati@gmail.com)*  
*Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494*  
*Capitale sociale euro 10.000,00*

**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 cpc contenente istanza di notificazione ex art. 151**

**c.p.c. o in subordine ex art. 150 c.p.c.**

Per **GIARRUSSO GUERINO**, nato a Cassino (FR) il 07/05/1978, c.f. **GRRGRN78E07C034D**, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone c. f. **BNGNNR65E08I838T** e Paolo Zinzi c.f. **ZNZPLA88L16D810T**, con cui è elettivamente come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Siracusa 5 - 03036 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: [avv.b.z.srl@pec.it](mailto:avv.b.z.srl@pec.it)-

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

[avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it)

[avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it](mailto:avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it)

Contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t. e nei confronti **dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone**, tutti rappresentati e difesi *ex-lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- resistenti

nonché nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nelle seguenti graduatorie:

A028 GPS provincia di Frosinone IIa fascia e relative graduatorie incrociate della medesima provincia per gli insegnamenti A028 per i quali si chiede, in ogni caso,

istanza di notificazione per pubblici proclami.

-controinteressati

Parte ricorrente impugna, con il presente ricorso, i risultati delle assegnazioni dei



contratti a tempo determinato per le supplenze, pubblicate dall'Usp di Frosinone in ragione della illegittima condotta dell'Amministrazione resistente, consistita nell'assegnazione di docenti, aventi punteggio e posizione inferiore in graduatoria rispetto all'odierna ricorrente, presso ambiti e istituti scolastici scelti dalla odierna parte ricorrente.

L'istante, correttamente inserito in II fascia GPS per le classi di concorso A028 delle graduatorie provinciali di Frosinone e nelle graduatorie incrociate per la cdc A028, vanta il diritto alla stipula di contratto a tempo determinato sui posti che verranno di seguito indicati e che sono stati, invece, assegnati a concorrenti aventi posizione deteriore in graduatoria.

### ***In sintesi***

L'istante è inserito in seconda fascia GPS, delle graduatorie provinciali di Frosinone.

**E' inserito in seconda fascia GPS con punti 211 per la cdc A028.**

La Pa resistente ha stipulato contratti a tempo determinato con docenti inseriti in graduatorie GPS.

Tali contratti sono illegittimi:

- a) Sono stati stipulati con docenti inseriti in seconda fascia GPS o con punteggio inferiore rispetto all'odierna ricorrente in ambiti e istituti scolastici che erano stati scelti dalla odierna parte istante nella domanda di scelta delle preferenze.

Da ciò la duplice violazione:

- il Ministero non ha rispettato il criterio meritocratico del punteggio in graduatoria;

L'istante, correttamente inserita in prima fascia GPS, delle graduatorie provinciali di Frosinone per la classe di concorso A028 pertanto, vanta il diritto alla stipula di contratto a tempo determinato sulle sedi dalla stessa scelte prioritariamente con precedenza rispetto agli altri docenti che verranno indicati nel corpo del ricorso.

La condotta dell'Amministrazione resistente è senza dubbio illegittima e ove eseguita in ottemperanza all'ordinanza ministeriale quest'ultima va disapplicata, in parte qua, laddove in contrasto con il principio meritocratico stabilito dagli articoli 3 e 97 Costituzione.

Sussiste il diritto dell'istante ad ottenere l'incarico.

### **IN FATTO**

1. Parte ricorrente è docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha prestato l'ultimo servizio presso l'istituto *Evan Gorga* di Broccostella (FR);
2. Il ricorrente è inserito nelle graduatorie della provincia di Frosinone per la classe di concorso A028 II fascia nonché nelle graduatorie incrociate della medesima provincia per gli insegnamenti A028 con i seguenti punteggi:



A028: punti 211 posiz. 3.

3. In data 04.10.2024 l'Usp Frosinone ha pubblicato il secondo bollettino nomine.

4. Nessun posto, tuttavia, è stato assegnato di fatto all' odierno ricorrente. Già in tale bollettino nomine sono risultati destinatari di contratto a tempo determinato con la PA i seguenti docenti con punteggio inferiore a quello del Giarrusso:

**MATTIOCCO PIERFRANCESCO** A028 - MATEMATICA E SCIENZE GPS F2 35 111 N - Inclusione a pieno titolo 1 FRMM85401E S.M. "CONTE" CASSINO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA NORMALE

**CALACE MAURIZIO** A028 - MATEMATICA E SCIENZE GPS F2 39 108.5 N - Inclusione a pieno titolo 1 FRMM83101T S.M. "DANTE ALIGHIERI" CEPRANO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA NORMALE

**PACITTI ELEONORA** A028 - MATEMATICA E SCIENZE GPS F2 46 103 N - Inclusione a pieno titolo 1 FRMM82501E S.M. "DON MINZONI" PIEDIMONTE SG ANNUALE ESTERNA DIVERSO COMUNE NORMALE

5. In data 10.01.2025 è stato pubblicato il settimo bollettino nomine, nel quale, in luogo del docente Giarrusso sono stati destinatari di contratto a tempo determinato i seguenti docenti aventi punteggio inferiore ed inseriti nella medesima II fascia delle graduatorie della provincia di Frosinone per c.d.c A028:

**DEL MAESTRO SIMONA** A028 - MATEMATICA E SCIENZE GPS F2 87 86 FRMM82301V S.M. "S.TOMMASO D'AQUINO" AQUINO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA NORMALE

**CRISCITIELLO ANTONIO** A028 - MATEMATICA E SCIENZE GPS F2 91 85 FRMM80301N S.M. "S. CLINO ABATE" ESPERIA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA NORMALE

In virtù di tale illegittima condotta della PA la ricorrente si è vista precludere il diritto alla stipula di contratto di lavoro a tempo determinato anche in tale bollettino nomine e l'algoritmo ha, quindi, superato la sua posizione.

6. L'istante ha presentato domanda di inserimento in GPS e G.I. per gli aa.ss. 2024/2026 ed è stata correttamente inserita nelle rispettive graduatorie con il punteggio che segue:

GPS II Fascia cdc A028 punteggio 211.

In data 26.07.2024 ha presentato domanda di scelta delle 150 sedi per la stipula di contratti a tempo determinato;

Nella domanda di scelta sedi ha indicato le seguenti sedi:

SCUOLA FRMM85501A - IC CASSINO 3 - DIAMARE CASSINO



- SCUOLA FRMM85401E - S.M. "CONTE" CASSINO
- SCUOLA FRMM856016 - S.M. "G. DI BIASIO" 1' CASSINO
- SCUOLA FRCT70200N - CENTRO TERRITORIALE E.D.A. CASSINO
- SCUOLA FRMM843014 - S.M.S. "R.D'ALFONSO"
- SCUOLA FRMM82601A - S.M. "SAN BENEDETTO DA NORCIA"
- SCUOLA FRMM857012 - S.M.S."SANTILLI" S.ELIA FIUMER.
- SCUOLA FRMM82501E - S.M."DON MINZONI" PIEDIMONTE SG
- SCUOLA FRMM85201V - I.C. PONTECORVO 2
- SCUOLA FRMM85301P - SCUOLA MEDIA SAN TOMMASO
- SCUOLA FRCT70300D - CENTRO TERRITORIALE E.D.A. PONTECORVO
- SCUOLA FRMM82301V - S.M."S.TOMMASO D'AQUINO" AQUINO
- SCUOLA FRMM80301N - S.M. "S. CLINO ABATE" ESPERIA
- SCUOLA FRMM821017 - SCUOLA MEDIA ATINA
- SCUOLA FRMM83101T - S.M. "DANTE ALIGHIERI" CEPRANO
- SCUOLA FRMM834019 - S.M."S. T. D'AQUINO" ROCCASECCA

7. Con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione delle sedi, parte ricorrente non ha ottenuto l'incarico a tempo determinato da GPS;

8. Dunque l'algoritmo ministeriale non ha operato correttamente in quanto il docente già solo per tale ragione, avrebbe dovuto ottenere l'incarico in luogo di Mattiocchio Pierfrancesco sulla sede di I FRMM85401E S.M. "CONTE" CASSINO sin dal secondo bollettino;

9. Addirittura a partire dal secondo bollettino di nomina, pubblicato in data 04.10.2024, sono stati chiamati su scuole indicate dal ricorrente tra quelle di preferenza docenti aventi un punteggio inferiore sia da graduatorie di istituto per ciò che concerne le cdc A028 che da II fascia A028 delle GPS;

10. Dunque, le sedi indicate dal ricorrente sono stata assegnate a docenti che hanno espresso, al momento della scelta della sedi di lavoro, le medesime preferenze dello stesso.

Che erano però collocati in posizione successiva rispetto a quella dell'odierno ricorrente.

Ed infatti

Il ricorrente Giarrusso è collocato nella graduatoria GPS con i seguenti punteggi ed alle seguenti posizioni

*A028: punti 211 posiz. 3*



Tutti i docenti riportati *supra* ai punti 3,4 hanno stipulato contratti con la PA pur essendo in possesso di punteggi inferiori a quelli dall' odierno ricorrente, ossia 211 per A028.

**Tali docenti avrebbero quindi dovuto essere postergati rispetto al ricorrente**

11. **Tutti i nominativi innanzi indicati, pur in difetto di titoli preferenziali e con punteggio inferiore a quello del ricorrente, hanno ottenuto l'incarico da GPS e l'istante è stato escluso.**

12. Gli istituti scolastici facenti parte degli ambiti territoriali scelti dal Giarrusso sulla scorta delle preferenze indicate, sono stati assegnati ad altri docenti, con i quali l'Amministrazione scolastica ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato.

Questi ultimi, in particolare:

a) **Concorrevano nelle stesse classi della ricorrente: A028 II Fascia ed A028 graduatorie incrociate;**

b) **non avevano titoli di precedenza;**

c) **possedevano un punteggio più basso rispetto a quello del Giarrusso;**

d) **E' evidente, dunque, l'erroneità dell'agire amministrativo.**

In definitiva il ricorrente ha diritto alla rettifica del punteggio e alla stipula dei contratti.

## DIRITTO

### I

*L'illegittimità della condotta della PA. Il diritto della parte ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato. Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione art. 3 e 97 Costituzione.*

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per il reclutamento del personale decente per l'a.s. 2024/2025, ha adottato la procedura informatizzata affidata all'algoritmo che attribuisce le sedi spettanti sulla base di un complesso sistema basato tra la posizione in graduatoria degli aspiranti e le indicazioni preferenziali di queste espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

Il criterio prevalente, posto alla base del funzionamento dell'algoritmo è improntato alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria.

L'art. 12 dell'OM 88/2024 stabilisce, all'art. 12, che hanno titolo a conseguire le supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche esclusivamente gli aspiranti utilmente collocati nelle GAE e in subordine, nelle GPS: "...Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche,



*assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. ...."*

Verosimilmente, pertanto, la pretermissione della ricorrente in tutti i decreti di nomina gps per tutte le classi di concorso, è dovuta ad un errore nel funzionamento dell'algoritmo.

Sussiste il diritto di parte ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato in quanto tali incarichi sono stati conferiti a docenti aventi punteggio inferiore a quello dell'istante.

La condotta della Pubblica Amministrazione, in riferimento alle risultanze delle graduatorie provinciali per le supplenze 2024/2026, è contraria alla normativa ed al principio di buon andamento della P.A. di cui all'articolo 97 Costituzione.

Parte ricorrente è stato escluso, per l'anno scolastico 2024/2025, dall'assegnazione delle cattedre di insegnamento "A028" da II fascia, nonché A028 da incrociate, dalla stessa indicate, pur essendo in posizione utile per la stipula dei contratti rispetto all'ordine di priorità indicato nella domanda di scelta delle sedi.

La condotta dell'Amministrazione resistente è illegittima e gli istituti scolastici indicati nella domanda di indicazione delle sedi sono stati occupati da soggetti con punteggio inferiore a quello della parte ricorrente senza che i diretti concorrenti vantino titolo alcuno di preferenza.

È del tutto evidente l'esistenza di una non corretta destinazione delle proposte di assunzione a tempo determinato nei diversi istituti scolastici in danno della ricorrente.

Dopo la pubblicazione della graduatoria nel pubblico impiego privatizzato nasce in vero e proprio diritto soggettivo del candidato alla stipula del contratto di lavoro secondo l'ordine ed i criteri dettati dalla graduatoria stessa.

**Corte di Cassazione sentenza n. 36/2016:** "... All'esito di un concorso o di una procedura che si conclude con la pubblicazione di una graduatoria finalizzata alla stipula di contratti, nel pubblico impiego privatizzato, si instaurano tra soggetto posizionato in graduatoria e pubblica amministrazione, diritti e doveri corrispettivi, riconducibili allo schema della responsabilità contrattuale prevista ex art. 1218 c.c., pertanto, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile";

La Suprema Corte di Cassazione 1399/2009 ha, inoltre, chiarito, richiamando precedenti giurisprudenziali del medesimo Supremo Consesso che: "Nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l'assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione (di per sé non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo



nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento; di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria. Anche l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente. Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass. S.U. 16 aprile 2007, n. 8951)."

In tal senso anche il Tribunale di Benevento Sentenza n. 1201/2018.

L'Amministrazione resistente non ha rispettato l'ordine di priorità dettato dalla graduatoria omettendo di proporre alla ricorrente la stipula del contratto presso gli istituti indicati come prime scelte nella domanda delle sedi.

Su un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, in accoglimento della domanda il **Tribunale di Cassino con sentenza n. 681/2022 del 15.09.2022, in accoglimento del ricorso**, ha così argomentati: "...l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato (che, in linea generale e salvo accorgimenti ormai delineati dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della legittimità del loro utilizzo), posto che **il principio del merito è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A.**, rilevando altresì che tale sede non risulta rinunciata dalla ricorrente la quale, al contrario, l'ha indicata quale sede preferenziale poiché inclusa nelle preferenze sintetiche di distretto...".

\*\*\*\*

**a) Violazione della disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza e di individuazione dell'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze nell'O.M. 88/2024.**

Nell'O.M. 88/2024, in tema disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza e di individuazione dell'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze, **all'art. 2 punti 6,7,8** si legge testualmente: " 6. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 5, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

7. Per le supplenze temporanee di cui al comma 5, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.



8. *L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.*"

**E ancora all'art. 12 punto 7 dell'O.M. 88/2024** si legge testualmente: "7. *Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:*

*a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;*

*b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio...."*

La normativa in questione, ferma restando l'osservanza di uno specifico ordine tra le graduatorie da cui attingere, attribuisce un'indubbia prevalenza, all'interno della medesima graduatoria, al principio meritocratico, nella misura in cui si conferisce rilievo al punteggio ed alla posizione occupata.

Tali criteri di selezione, vanno poi coordinati con la normativa dettata dal DM 242/2021 che consente agli aspiranti di indicare nella domanda telematica l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto (art. 4 co. 3 lett. c).

**B) Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di correttezza e buona fede nella procedura di assegnazione delle cattedre.**

Nel caso in esame, i principi risultano violati anche nel difetto di motivazione del provvedimento di assegnazione delle sedi adottato dalla resistente posto che, nonostante espressa richiesta, allo stato siano ignote le ragioni giustificative dell'estromissione della parte istante.

L'adempimento dell'onere di motivazione del provvedimento con cui la pubblica amministrazione esercita i propri poteri e facoltà impone la necessaria l'indicazione dei criteri di attribuzione delle sedi e della conseguente proposta di stipula del contratto di lavoro.

L'Amministrazione ha assegnato le sedi richieste dalla ricorrente ad altri docenti posizionati in **posizione inferiore rispetto alla parte istante senza alcuna motivazione.**

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa e ne consente la disapplicazione al giudice ordinario.

Sufficiente sul punto rammentare che ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,



n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicithe eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479).

Non senza significato rilevare che, senza alcun riscontro sono rimaste le specifiche istanze avanzate dalla ricorrente, in spregio ad ogni dovere contrattualmente imposto alle parti.

**c) Violazione dell'art 97 Costituzione Dovere dell'amministrazione a procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nel rispetto del principio meritocratico. Violazione del principio del legittimo affidamento e dell'art .1175 c.c.**

Nell'ordinamento italiano il principio del legittimo affidamento trova origine nella clausola generale di buona fede, di cui all'art. 1175 c.c., oltreché nel principio di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost..

Non vi è dubbio che la condotta dell'amministrazione debba benessere improntata ai principi di buon andamento ex art 97 della Costituzione che impone che la individuazione dei candidati sia fatta secondo l'ordine meritocratico detratto dal graduatoria.

Ciò non è accaduto nel caso in esame

Chiaramente violata la clausola di buona fede ex art 1175 c.c. ed il principio di affidamento che il candidato ripone nella condotta dell'amministrazione che deve procedere alle convocazioni dei candidati secondo l'ordine di merito dettato dalla graduatoria.

Alla luce delle argomentazioni suesposte emerge l'illegittimità dell'attività posta in essere dall'Amministrazione resistente, che ha escluso posposto l'odierna ricorrente nella convocazione presso gli istituti indicati come prime scelte nella domanda di scelta delle sedi.

Parte istante ha diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato su sedi che sono state destinate ad altri soggetti che non avevano diritto in quanto collocati in graduatoria con punteggio inferiore.

### **III**

#### ***Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 O.M. 88/2024.***

Per mero scrupolo difensivo, l'istante ritiene di dover analizzare il contenuto dell'art. 12, comma 4, dell'OM 112/2022 al fine di sgomberare il campo da qualsiasi pretestuosa eccezione di controparte in ordine alla presunta rinuncia di controparte laddove non abbia indicato tutte le sedi disponibile per la stipula dei contratti a tempo determinato.

Ed invero, l'articolo 12, comma 4 dell'OM 88/2024 stabilisce che *"La mancata*



*presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.*

*Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento."*

Non v'è dubbio che la norma ministeriale di cui all'art. 12 debba essere interpretata secondo il tenore letterale: diversamente ragionando peraltro tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (**anche quelle non desiderate**) proprio nel tentativo di evitare una esclusione "a sorpresa", con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse poi non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine. (sul punto **Trib. Cosenza sentenza n. 1729/2022**)

Inoltre, proprio in considerazione della *ratio* sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura prevista può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero in caso di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un disservizio nei termini indicati

a) La rinuncia al conferimento degli incarichi è relativa alle sole sedi non indicate nella domanda di scelta delle sedi;

b) La rinuncia non può estendersi alle sedi indicate laddove vi sarebbe, al contrario, una rinuncia preventiva su sedi invece indicate per la stipula di contratti al 30.06 o 31.08.

**Senza tediare il giudicante, analogo caso è stato già risolto dalla giurisprudenza di merito.**

**Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 743 del 12.05.2023**, di esemplare chiarezza, ha stabilito quanto segue:

*"Il ricorso deve essere accolto, in quanto l'interpretazione data dal Ministero all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico.*

*Secondo il Ministero, il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non*



scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sedi prescelte; viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito.

Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia; il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza.

**Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato** i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate; ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico.

Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.

In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione, sostenuta dal Ministero, è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata ove si afferma che "(...) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento" (art. 12, comma 4).

Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste; l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. (...)

Il Ministero sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo del comma 4 citato, che afferma "Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo



determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento", nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le "disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura".

Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.

L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario; come argomentato in precedenza, **questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina.**

Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano "soggette a rifacimento" non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il \* non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico.

Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale "Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura": occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione. L'espressione "trattato dalla procedura" non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell'aspirante collocato al posto 1090 nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.

**L'interpretazione fornita dal Ministero è oggettivamente la più lineare**, laddove considera quale "ultimo dei candidati trattato dalla procedura" l'ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti; nel caso di specie, poiché con il decreto del 30 agosto 2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e successive, escludendo così il \*.

Tale interpretazione **però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.**

Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte



ricorrente), si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente; di conseguenza, non si può affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.

Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato "trattato dalla procedura" quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del Ministero (di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.

Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal Ministero come destinatari di provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del Ministero convenuto. Al contrario, gli aspiranti come i ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze.

Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal Ministero, poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una "seconda partecipazione" alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi confronti. Neppure è vero che "le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute" come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria; semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale.

Se il Ministero avesse considerato il \* rinunciatario solo con riferimento alle sedi non indicate, avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto emesso l'8 settembre 2022, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso la scuola \*\*\*\*\*, prima scelta del ricorrente; invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa \*\*\*\*\*, collocata in posizione deteriore in graduatoria.

Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina si appalesa illegittima ed il ricorrente avrebbe dovuto essere destinatario del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2023 (scadenza del contratto attribuito alla \*\*\*\*\*), detratto quanto percepito per effetto dell'attuale contratto a tempo determinato da lui stipulato.

...In parole semplice risulta del tutto irragionevole costruire un sistema che obbliga il candidato ad inserire delle preferenze in un momento in cui non sono ancora noti i posti disponibili per poi considerare rinunciatari quanti non abbiano indicato tra le proprie scelte una sede poi rivelatasi disponibile.



*Accertata l'illegittimità del comportamento Ministeriale, la ricorrente ha il diritto di vedere risarcito il danno da lei patito con l'attribuzione del punteggio che avrebbe maturato qualora fosse stata correttamente chiamata con il bollettino del 19 settembre oltre alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito qualora avesse ottenuto la supplenza annuale, detratte le somme guadagnate in esecuzione di diversi e ulteriori contratti di supplenza ottenuti a fronte della chiamata diretta da parte degli istituti"*

Anche il Tribunale di Cassino, con ordinanza cautelare 23/2023 del 14.03.2023, ha così stabilito: *"Infatti, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. "rinuncia alla sede", per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un'implicita rinuncia all'assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a "concorrere" su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico. La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l'effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l'accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi "preferite" per i primi turni di assegnazione dell'incarico."*

Il Tribunale prosegue sottolineando che: *"La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera "limitatamente alle preferenze non espresse" e che il candidato "sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza") per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa."*

\*\*\*

### **Giurisprudenza favorevole.**

**Il tribunale di Cassino con sentenza n. 112/2025 pubbl. il 31/01/2025 RG n. 2437/2023 Sentenza n. cronol. 987/2025 del 31/01/2025- Giudice dott.ssa Gualtieri-** si è già espresso favorevolmente alla pretesa azionata nel presente giudizio così statuendo: *"Come già più volte questo Ufficio ha avuto modo di rilevare (cfr. ordinanza cautelare n. 23/2023 del 14.03.2023 - RG 603/2023): "Tale condotta si appalesa illegittima in quanto non sussistono sufficienti indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia "implicita" alle successive fasi della procedura, e non è possibile estendere l'efficacia del*



*meccanismo di esclusione previsto all'art. 12 comma 4 dell'O.M. 12/2022 in via analogica a fattispecie non ivi espressamente disciplinate. Infatti, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. "rinuncia alla sede", per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un'implicita rinuncia all'assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a "concorrere" su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico. La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l'effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l'accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi "preferite" per i primi turni di assegnazione dell'incarico. Secondo il disposto dell'art. 12 comma 11 dell'O.M. "Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento."*

*Dalla formulazione testuale della norma può evincersi agevolmente che, come sopra chiarito, per escludere il titolo ad ulteriori proposte di supplenze occorre aver "rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita", e nel caso di specie alcuna proposta c'è stata, né la limitazione delle preferenze può considerarsi come implicita e potenziale rinuncia ad ipotetiche future proposte che si sarebbero verificate in caso di indicazione di maggiori preferenze. Tale effetto "ulteriore" che l'Amministrazione fa discendere dalla mancata indicazione delle preferenze sarebbe equiparato ad una diretta rinuncia alla partecipazione alle successive fasi della procedura, anche per le sedi indicate come di preferenza, e tale effetto non può desumersi da alcuna indicazione riportata nei testi normativi e regolamentari che disciplinano la fattispecie. Tale ragionamento pare piuttosto un'illegittima interpretazione estensiva delle conseguenze negative di una condotta, tale da equiparare la mancata indicazione della sede ad una – mai posta in essere – espressa rinuncia all'incarico, interpretazione che risulta contraria ai doveri di correttezza e buona fede e di parità di trattamento (producendosi un non giustificato e non prevedibile, in assenza di indici normativi in tal senso, vantaggio per chi, pur essendo in posizione deteriore, ha indicato tutte le sedi, per ottenere un incarico successivamente al 31 agosto rispetto a chi, con punteggio maggiore, abbia ommesso di indicare anche soltanto una sede, che verrebbe definitivamente pretermesso dall'assegnazione di incarichi fino al termine delle attività didattiche), principi generali che devono orientare lo svolgimento delle procedure concorsuali o di assunzione e reclutamento, nonché l'interpretazione*



delle norme di legge e di regolamento poste alla base delle stesse. Tale effetto, infine, non potrebbe poi certo ritenersi giustificabile solo sulla base di ragioni legate al funzionamento del meccanismo informatico di assegnazione degli incarichi, posto che lo stesso dovrebbe tener conto della necessità di considerare tutti i docenti istanti sulle sedi di preferenza, anche per gli incarichi successivi, in ordine di punteggio, senza procedere allo scorrimento successivo sulla base della mera mancata attribuzione per assenza della sede tra quelle indicate di preferenza. Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche dall'esame delle disposizioni di cui all'O.M. 12/2022, sopra citato, con riferimento all'art. 12 comma 4, che prevede le conseguenze della rinuncia e che l'Amministrazione ha ritenuto applicabili alla ricorrente.

Tale disposizione prevede che per le assegnazioni di incarichi da GPS, "La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento".

La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera "limitatamente alle preferenze non espresse" e che il candidato "sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza") per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa. Esclusa dunque l'eventualità che la ricorrente possa essere considerata rinunciataria, va ricordato in via generale che nella scelta del contraente sulla singola posizione disponibile dev'essere chiaramente preferito il candidato che abbia espresso preferenza per tale posizione e che risulti collocato nella più alta posizione delle graduatorie e con maggiore punteggio".

**Non è quindi applicabile l'invocata interpretazione della normativa regolamentare adottata dal MIUR in caso di "limitazioni alle sedi espresse nella domanda",** perché qui la ricorrente non ha limitato la sua scelta ad alcune singole scuole, esprimendo semmai le più ampie preferenze possibili, limitate unicamente dalla individuazione dei distretti, molto probabilmente per avere più chance di essere nominata in un incarico di supplenza, avendo ottenuto l'ultimo incarico il precedente a.s. È incontestato che nei turni di nomina indicati



*Ella sia stata pretermessa da docenti con punteggio inferiore a quello maturato nelle rispettive classi di concorso, poiché il Ministero giustifica tale scavalco con l'omessa indicazione di preferenze specifiche (la ricorrente ne ha espresse 97 su 150 disponibili).*

**Ebbene la comprovata attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dall'attrice a personale in posizione peggiore rispetto quella della ricorrente medesima (vedi quanto sopra rilevato) deve ritenersi, per tutto quanto esposto, frutto di un errore causato dall'algoritmo che ha gestito l'intera fase di assegnazione delle supplenze alle docenti aspiranti che ne avevano fatto richiesta.**

*Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato (che, in linea generale e salvo accorgimenti ormai delineati dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della legittimità del loro utilizzo), posto che il principio del merito è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A., rilevando altresì che tale sede non risulta rinunciata dalla ricorrente la quale, al contrario, l'ha indicata quale sede preferenziale poiché inclusa nelle preferenze sintetiche di distretto. Per tutti i motivi esposti devono emettersi le statuizioni di cui alla parte dispositiva, con l'accoglimento della spiegata domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in parte motiva con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa).*

**P.Q.M.**

*in accoglimento della domanda proposta da Loredana Di Rollo contro il Ministero dell'istruzione e del Merito, accerta il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 presso una delle sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. AAAA, EEEE GPS provincia di Frosinone I fascia e ADAA, ADEE provincia di Frosinone Incrociate sostegno;”*

Ed ancora sul medesimo solco interpretativo si pone la **sentenza n. 150/2024 pubbl. il 21/02/2024 RG n. 2572/2022- Giudice dott. Iannucci-**, in cui così si statuisce: “17. Dall'esame della domanda di scelta delle sedi e del bollettino delle nomine risulta che, come dedotto in ricorso, **il docente è stato illegittimamente pretermesso dal conferimento delle supplenze su cattedre complete per la classe di concorso ADMM a vantaggio di aspiranti con punteggio inferiore,** destinatari di tali supplenze presso i medesimi comuni indicati in domanda dal ricorrente.

18. Le supplenze fino al termine delle attività didattiche su cattedre complete e presso sedi scolastiche ubicate nei comuni indicati dal ricorrente nella domanda, risultate assegnate ad aspiranti con posizione deteriore in graduatoria in relazione alla classe di concorso ADMM per l'anno scolastico 2022/2023, sono



analiticamente indicate a pag. 5 del ricorso e trovano riscontro nella documentazione in atti sopra richiamata (domanda di scelta delle sedi e bollettino delle nomine).

*In particolare, dall'ordine di preferenza espresso in domanda risulta che il ricorrente ha indicato, al n. 4, una supplenza su cattedra completa fino al termine delle attività didattiche nel comune di Sora; dal bollettino delle nomine risulta che incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche su cattedre complete per la classe di concorso ADMM, presso istituti scolastici del comune di Sora, sono stati attribuiti a docenti con punteggio inferiore e posizione in graduatoria successiva a quella del ricorrente, quali Notargiacomo Eleonora, Quaglieri Emilio, Gemmiti Luca e Rotondi Romina.*

19. Il Ministero dell'Istruzione, rimasto contumace, non ha allegato e documentato circostanze idonee a giustificare il conferimento dei predetti incarichi di supplenza agli aspiranti sopra menzionati, con punteggio inferiore al ricorrente, e non ha quindi dimostrato di avere agito in osservanza del principio di scorrimento delle graduatorie sulla base del criterio meritocratico del punteggio.

20. *Alla luce di quanto precede deve pertanto accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 per incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche su cattedra completa e non mero spezzone orario, per la classe di concorso ADMM, presso una delle sedi scolastiche ubicate nel comune di Sora e attribuite a docenti inseriti in graduatoria con punteggio inferiore a quello del ricorrente. [...omissis...].*

P.Q.M.

*definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: – accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 per incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso ADMM su cattedra completa e non mero spezzone orario, presso una delle sedi scolastiche del comune di Sora attribuite a docenti inseriti in graduatoria con punteggio inferiore al ricorrente.”*

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, VOGLIA CODESTO ECC.MO Tribunale adito, Giudice del Lavoro:

**In via principale**

Per i motivi tutti dedotti in narrativa, per quanto occorrer possa anche previa



disapplicazione *in parte qua* dell'OM 88/2024 e di tutti gli altri successivi e connessi e previa disapplicazione dei bollettini di pubblicazione degli incarichi a tempo determinato GPS della Provincia di Frosinone e dei successivi provvedimenti in contrasto con il diritto della ricorrente e con le vigenti disposizioni di legge richiamate in narrativa,

dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 presso una delle sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. A028 GPS provincia di Frosinone II fascia e A028 provincia di Frosinone Incrociate sostegno, segnatamente presso Istituto FRMM85401E S.M. "CONTE" CASSINO in quanto istituto assegnato a docente con punteggio inferiore sin dal secondo bollettino, o presso la sede che verrà stabilita in corso di causa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 il valore della presente controversia è indeterminabile e non esente poiché il ricorrente ha percepito nell'anno precedente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito - quale risultante dall'ultima dichiarazione - superiore all'importo previsto dall'articolo 76, primo comma del suddetto T.U., pertanto il CU è dovuto nella misura di euro 259,00.

### **In via istruttoria**

Si allegano i seguenti atti:

- 1) Graduatoria GPS in cui parte ricorrente è inserito;
- 2) Domanda scelta sedi 2024/2025 e domanda inserimento in GPS;
- 3) secondo bollettino nomine del 04.10.2024;
- 4) settimo bollettino nomine del 10.01.2025;
- 5) Richiesta di accesso atti e diffida del 03.03.2025;
- 6) O.M. 88/2024;
- 7) Giurisprudenza;
- 8) Sentenze del tribunale di Cassino;
- 9) Elenco docenze sig. Giarrusso.

Procura alle liti

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti e si chiede l'acquisizione dello stato matricolare.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche



all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Isola del Liri-Cassino, 11.03.2025

Avv. Paolo Zinzi

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto della ricorrente al ripristino del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione ed alla rettifica delle Graduatorie GPS della provincia di Frosinone classe di concorso AAAA, EEEE I fascia e ADAA, ADEE incrociate sostegno.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica della ricorrente ed inciderebbe soltanto nel rapporto lavorativo tra le parti. Ma in ogni caso, per tuziorismo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito *internet* dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t. e nei confronti **dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone**, tutti rappresentati e difesi *ex-lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei siti *web* individuati.



Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione e del Merito a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Isola del Liri – Cassino, 11.03.2025.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

